

Relazione illustrativa

Il presente decreto ministeriale dà attuazione alle previsioni contenute nel *Capo II del Titolo II*, recante “*disciplina del concordato preventivo biennale*” del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In particolare, in tale decreto legislativo:

- all'articolo 9 è previsto che la proposta di concordato sia elaborata dall'Agenzia delle entrate sulla base di una metodologia che è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- al medesimo articolo 9 è, altresì, previsto che con lo stesso decreto siano individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento;
- all'articolo 19 è previsto che in presenza di circostanze eccezionali, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti.

Il decreto è strutturato in otto articoli, dei quali **il primo** ha natura meramente descrittiva andando ad individuare, con una finalità di semplificazione del contenuto dello stesso articolato, le definizioni che in esso sono adottate.

I **successivi 6 articoli** disciplinano compiutamente gli ambiti individuati dal citato decreto legislativo n. 13 del 2024.

L'**ultimo articolo**, infine, illustra gli effetti finanziari correlati all'applicazione dello schema di decreto, specificando che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Più in dettaglio, l'**articolo 2** dello schema di decreto, rubricato “*Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale*” dispone l'approvazione, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 13 del 2024, della metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA, una proposta di concordato.

Tale metodologia è sostanzialmente la medesima già approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2025, per il biennio 2025-2026 di applicazione dell'istituto. In ragione di ciò non si rende necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs.13/2024 che espressamente dispone: “*Il parere del Garante per la protezione dei dati*

personali è richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo”;

Ferma restando, pertanto, la sostanziale identità del percorso metodologico, al fine di cogliere compiutamente lo scenario macroeconomico del biennio 2026-27, il documento metodologico allegato allo schema di decreto prevede nella rivalutazione del reddito da concordare con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2026 e 2027, l'utilizzo del PIL nominale in luogo del PIL reale.

Ovviamente, in tale documento metodologico, i riferimenti temporali sono tutti orientati al nuovo biennio di applicazione del concordato (periodi d'imposta 2026/2027).

Viene quindi chiarito che la predetta metodologia, in attuazione della previsione contenuta nel citato articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e come già previsto dal decreto del 28 aprile 2025, è predisposta con riferimento a specifiche attività economiche e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

A tal fine è allegato (**allegato 1**) allo schema di decreto un documento in cui sono descritti i passaggi metodologici in esito ai quali viene formulata la proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.

In particolare, in tale documento vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e sia alla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA. Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (p.i. 2025) per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

1. misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
2. valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta compreso quello oggetto di dichiarazione;
3. confronto con valori di riferimento settoriali;
4. rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

L'elaborazione della proposta di concordato, come riportato al comma 3, è effettuata sulla base della metodologia illustrata al comma 1, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettive della proposta di concordato sono, poi, utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia.

L'**articolo 3** del decreto individua l'oggetto della proposta di concordato ed il relativo ambito temporale.

Più in dettaglio viene previsto che, sulla base della metodologia oggetto di approvazione, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

- a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 13 del 2024;
- b. il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 16 dello stesso decreto legislativo;
- c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.

Le basi imponibili concordate rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027.

Atteso che all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo in argomento viene previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti, l'**articolo 4** del decreto individua le fattispecie in argomento che si confermano identiche a quelle individuate all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2025, salvo l'aggiunta della fattispecie di cui alla lettera g) che tiene conto della particolare situazione economica correlata all'evento bellico e alla congiuntura geopolitica che sta attualmente interessando l'area del Medio Oriente.

Il successivo **articolo 5**, al fine di valorizzare il confronto tra contribuente ed Agenzia delle entrate nella fase di elaborazione della proposta di concordato, prevede la possibilità di adeguare la proposta relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 tenendo conto di eventuali segnalazioni di possibili eventi straordinari.

A tal fine, i redditi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia oggetto di approvazione con il presente schema di decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, possono subire una riduzione nelle seguenti misure:

- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f), dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2025, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e comunque in data antecedente all'adesione al concordato.

All'**articolo 6**, attesa la sostanziale identità della metodologia oggetto di approvazione e del corrispondente trattamento dei dati, è operato un rinvio all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024, nel quale sono dettagliatamente elencate le misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato ai sensi dell'art. 22, p. 2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Infine, all'**articolo 7** sono confermate le misure già previste dal richiamato decreto ministeriale del 28 aprile 2025 per graduare, nel corso del biennio, la proposta di concordato. L'obiettivo è garantire che, al termine del biennio oggetto di concordato, i contribuenti che hanno aderito a tale istituto raggiungano, in modo graduale, un livello corrispondente a quello di piena affidabilità rispetto all'applicazione degli ISA.

A tal fine, viene previsto che l'eventuale maggiore reddito individuato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 con la metodologia di cui all'allegato 1, approvata con il presente schema di decreto, rispetto al reddito dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, sia considerato nella misura del 50%.

Per le medesime finalità tale modulazione viene effettuata anche ai fini della proposta di base imponibile IRAP.